

Testo riepilogativo  
della professione di assistente sociale e assistente sociale specialistica

*“Disciplina organica  
della professione di assistente sociale e di assistente sociale specialista”.*

## RELAZIONE

Nel corso degli ultimi cinquant'anni, ed in rapida accelerazione negli ultimi dieci, la professione di assistente sociale ha ottenuto una sempre maggiore definizione e vasti e significativi riconoscimenti, dal piano degli interventi e delle competenze operative a quello della preparazione culturale e scientifica.

Significativi e determinanti sono stati il D.P.R. 15 gennaio 1987, n.14 conseguente al riordino delle scuole dirette a fini speciali di assistente sociale, la legge 23 marzo 1993, n.84 istitutiva dell'Ordine e dell'Albo professionale degli assistenti sociali, la riforma dell'ordinamento universitario che ha istituito la *laurea in Scienze del Servizio Sociale – classe 6* e la *laurea specialistica in Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali – classe 57/s*, il D.P.R. 5 giugno 2001, n.328 che ha proceduto al conseguente adeguamento della disciplina dell'ordinamento della professione e dell'Albo, introducendo i profili di assistente sociale specialista e di assistente sociale e le corrispondenti sezioni A e B nell'Albo professionale.

La legge 3 aprile 2001, n.119 ha esteso agli assistenti sociali l'obbligo del segreto professionale già vigente per altre professioni (ad es. avvocati), in considerazione dell'alto rilievo sociale della professione.

L'evoluzione della professione ha prodotto, accanto al tradizionale suo svolgimento in regime di lavoro dipendente prevalentemente pubblico, una progressiva estensione e diffusione di incarichi e di attività in regime libero professionale, mediante organizzazione di specifici studi professionali anche associati, a favore non solo di privati cittadini ma, sempre più frequentemente, anche di pubbliche amministrazioni compresa l'amministrazione della giustizia.

Da questa premessa deriva l'evidente necessità, sia per l'ordinamento che per l'utenza, che la professione di assistente sociale abbia un riferimento normativo organico che recuperi gli interventi normativi succedutisi nel tempo e li ricomponga, superandone la frammentarietà e la discontinuità, in un disegno unitario di facile leggibilità che consenta ai suoi destinatari, pubblica amministrazione ed enti pubblici

e privati compresi, di recepirne in termini chiari ed omogenei il contenuto al fine di evitare il ripetersi di incertezze interpretative che spesso hanno comportato contraddittorie e non coerenti applicazioni dell'attuale normativa.

Al soddisfacimento di tale esigenza risponde il testo che riassume ed unifica la normativa di riferimento della professione di *assistente sociale e di assistente sociale specialista* che richiede evidentemente una rapida elaborazione in considerazione del diffuso ed elevato impegno della categoria in attività professionali di elevato contenuto ed finalità sociali.

---

## TESTO ARTICOLI

### **Art. 1. – Professione di assistente sociale e assistente sociale specialista**

1. Per lo svolgimento dell'attività professionale di assistente sociale e di assistente sociale specialista sono necessari il conseguimento della specifica abilitazione mediante esami di Stato e l'iscrizione all'albo professionale.
2. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea nella classe 6 - Scienze del servizio sociale (vecchio ordinamento) o classe 39 in Servizio Sociale (nuovo ordinamento) e della laurea specialistica nella classe 57/S – Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (vecchio ordinamento) o classe 87/M in Servizio sociale e Politiche sociali (nuovo ordinamento), avendo conseguito non meno di 28 cfu di tirocinio.
3. L'iscrizione alla sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea nella classe 6 - Scienze del servizio sociale (vecchio ordinamento) o classe 39 in Servizio Sociale (nuovo ordinamento) avendo conseguito non meno di 18 cfu di tirocinio.
4. Gli assistenti sociali e gli assistenti sociali specialisti svolgono con autonomia l'attività professionale prevista dalle norme del loro ordinamento, dalle norme dei relativi profili professionali nonché dallo specifico codice deontologico, utilizzando metodologie proprie della professione sia in regime autonomo sia in regime di lavoro subordinato o parasubordinato.
5. Facendo propri i contenuti della Raccomandazione del Consiglio di Europa Rec(2001)1 lo Stato e le Regioni nell'esercizio delle proprie funzioni legislative,

di indirizzo, di programmazione ed amministrativa, promuovono la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo della professione di assistente sociale e di assistente sociale specialista al fine di contribuire alla tutela dei diritti delle persone e della collettività e allo sviluppo dell'integrazione del sistema dei servizi sociali e della loro organizzazione sia sul territorio nazionale che in rapporto con gli altri Stati dell'Unione Europea.

## **Art. 2. – Formazione universitaria**

1. La formazione degli assistenti sociali e degli assistenti sociali specialisti avviene attraverso corsi universitari nella classe 6 *"Scienze del Servizio sociale"* (vecchio ordinamento) o classe 39 in *"Servizio Sociale"* (nuovo ordinamento) e nella classe 57/S *"Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali"* (vecchio ordinamento) o classe 87/M in *"Servizio sociale e Politiche sociali"* (nuovo ordinamento) di cui ai Decreti 04.08.2002 e 28.11.2002 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica specificatamente finalizzati alla figura professionale di assistente sociale e di assistente sociale specialista.
2. Al corso di laurea di assistente sociale specialista nella classe 57/S *"Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali"* o classe 87/M in *"Servizio Sociale e Politiche sociali"* possono accedere anche gli assistenti sociali in possesso di diploma conseguito nell'ordinamento previgente la riforma dell'ordinamento universitario degli studi, che viene equiparato al diploma di laurea nella classe 6 *"Scienze del servizio sociale"* e classe 39 *"Servizio Sociale"* di cui al D.M. 04.08.2002 D.M giugno 2007 del Ministro dell'università e della ricerca tecnologica.
3. A salvaguardia della specificità dei contenuti professionali i corsi universitari di cui al 1. comma devono garantire:
  - insegnamenti di discipline specifiche di servizio sociale;
  - docenze di esperti in servizio sociale;
  - tirocini svolti in ambiente professionale specifico e seguiti da supervisore assistente sociale esperto;
  - piani di studio omogenei nel territorio nazionale.

## **Art. 3. – Titoli professionali**

1. Il titolo professionale di "assistente sociale specialista" e di "assistente sociale" spetta agli iscritti rispettivamente alle sezioni A e B nell'albo dell'Ordine degli assistenti sociali secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 328/2001, Titolo II, capo IV.

**Art. 4. – Sezioni e titoli professionali**

1. Nell'albo professionale dell'ordine degli assistenti sociali sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di **assistente sociale specialista**.
3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di **assistente sociale**.
4. L'iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali è accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni: «sezione degli assistenti sociali specialisti» e «sezione degli assistenti sociali».

**Art. 5. - Attività professionali**

1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, le seguenti attività:
  - *area di aiuto nei processi di inclusione sociale:*
    - a) uso e sperimentazione di metodologie avanzate e innovative di servizio sociale svolte in tutti i settori di esercizio della professione e nelle forme previste;
    - b) diagnosi sociale, analisi e decodifica dei bisogni complessi dei singoli, delle famiglie, dei gruppi e del territorio;
    - c) coordinamento di interventi e servizi ad alta complessità;
    - d) interventi interprofessionali, di équipe e di unità di valutazione;
    - e) counselling psico-sociale;
    - f) interventi in ambito specialistico di servizio sociale clinico;
    - g) mediazione nelle situazioni di conflittualità interpersonale, negli ambiti della mediazione familiare, penale, sociale e giovanile;
    - h) consulenza agli organi giudiziari in materia minorile e di tutela di soggetti deboli o a rischio;
  - *area preventivo-promozionale*
    - i) negoziazione e concertazione tra i soggetti sociali per la progettazione di sistemi di benessere locale;
    - l) attivazione di programmi di integrazione tra i vari ambiti operativi, mondi vitali e terzo settore;
    - m) progettazione e conduzione di programmi di sensibilizzazione,

- responsabilizzazione e protezione sociale di gruppi e comunità
- n) programmazione e gestione di servizi d'informazione, comunicazione e promozione dei diritti dei cittadini;
  - o) programmazione e coordinamento di interventi di pronta emergenza sociale;
  - p) attivazione e conduzione di osservatori sugli interventi, servizi e politiche sociali;
- *area manageriale*
- q) progettazione e gestione di interventi di servizio sociale e di servizi ad alta complessità;
  - r) pianificazione, progettazione organizzazione e gestione manageriale nel campo delle politiche e dei servizi sociali, nonché dell'educazione ai diritti, alla coesione sociale, alla solidarietà, alla salute;
  - s) analisi, costruzione e coordinamento di reti di servizi e prestazioni, nell'ambito delle proprie competenze;
  - t) apporto tecnico per la costruzione di piani di zona;
  - u) gestione di risorse umane, strutturali ed economiche nell'ambito dei servizi e delle politiche sociali;
  - v) analisi e valutazione di qualità dei servizi sociali e delle prestazioni;
  - w) gestione di processi per l'accreditamento dei servizi sociali;
- *area didattico-formativa e di ricerca*
- x) ricerca e monitoraggio nell'ambito degli interventi di servizio sociale, dei servizi e delle politiche sociali.
  - y) attività formativa e didattica nelle materie proprie del servizio sociale e delle discipline affini;
  - z) supervisione professionale, interprofessionale e dei tirocini di laureandi in scienze del servizio sociale e laureandi specialisti in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali.
2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività:
- *area di aiuto nei processi di inclusione sociale*
- a) attività, con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento sociale per la prevenzione, il sostegno, l'accompagnamento e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in condizione di difficoltà soggettiva e sociale;
  - b) attivazione, uso e valorizzazione delle risorse personali, ambientali, istituzionali, formali e informali;

- c) integrazione e attivazione di reti relazionali;
- d) accoglienza, ascolto e attività di segretariato sociale, nonché prima valutazione dei bisogni;
- e) orientamento, sostegno e accompagnamento di soggetti in condizione di difficoltà;
- f) analisi della domanda sociale e costruzione di progetti individuali, partecipati e personalizzati e interventi di case management;
- *area preventivo-promozionale*
  - g) azione preventiva del disagio sociale e promozionale del benessere delle persone, delle famiglie, dei gruppi e della comunità;
  - h) sostegno nei processi di accesso alle risorse e alle prestazioni, nella conoscenza e fruizione dei diritti;
  - i) interventi di pronta emergenza sociale;
  - l) attività di informazione e comunicazione nei servizi sociali e sui diritti degli utenti;
- *area organizzativa*
  - m) collaborazione alla programmazione degli interventi in campo delle politiche e dei servizi sociali;
  - n) interventi di integrazione tra i vari ambiti operativi, mondi vitali e terzo settore;
  - o) interventi interprofessionali, di équipe e di unità di valutazione
  - p) attivazione e gestione di flussi informativi nel campo dei servizi sociali;
- *area didattico-formativa e di ricerca*
  - q) raccolta dati e studio di dati sociali o psico-sociali a fini di ricerca;
  - r) attività formativa nel campo dei servizi alla persona;
  - s) attività di coordinamento e supervisione di operatori sociali
  - t) supervisione dei tirocini delle lauree in scienze del servizio sociale.

## **Art. 6. – Accesso al pubblico impiego**

1. L'iscrizione all'albo professionale costituisce requisito obbligatorio per la partecipazione a concorsi per l'accesso nel pubblico impiego a posti che comportano lo svolgimento di attività professionali di assistente sociale e di assistente sociale specialista previste all'art. 5.

**Art. 7. – Accesso alla Dirigenza**

1. L'iscrizione nella sezione A dell'Albo professionale costituisce titolo per l'accesso alla dirigenza e per lo svolgimento di funzioni dirigenziali.
2. Possono accedere alla dirigenza e a funzioni dirigenziali gli assistenti sociali iscritti nella sezione B dell'Albo professionale dipendenti di enti ed amministrazioni pubbliche e private che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio in qualità di assistenti sociali in posizioni funzionali per l'accesso alle quali era richiesto il possesso di diploma di laurea secondo l'ordinamento degli studi universitari previgente la riforma di cui ai decreti 04.08.2002 e 28.11.2002 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ovvero che abbiano comunque svolto per almeno cinque anni funzioni per le quali era richiesto il possesso del medesimo diploma di laurea.

**Art. 8. – Norma di salvaguardia**

1. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel D.P.R. 15.01.1987 n. 14, nella Legge 23.03.1993 n. 84, nel D.P.R. 05.06.2001 n. 328, nel D.L. 12.11.2001 n. 402 convertito con Legge 08.02.2001, n.1, nel D.P.R. 05.07.1989 n. 280, nel D.M. MURST 30.03.1998 n. 155, nel D.M. MURST 05.08.1998 n. 340. per quanto non incompatibili con la presente legge.
2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella Legge 3 aprile 2001, n.119 recante *"Disposizioni concernenti l'obbligo del segreto professionale per gli assistenti sociali"*.